




Ministero per i beni e le attività culturali

mrt
Musei Reali Torino



BIBLIOTECA REALE DI TORINO

Riordino, restauro e digitalizzazione del fondo archivistico di carte sciolte denominato "Cassette rosse"

PROGETTO ESECUTIVO

Direttore Musei Reali Torino	Dott.ssa Enrica Pagella
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Giovanni Saccani
Collaborazione al RUP	Dott.ssa Antonietta De Felice
Progettista	Dott.ssa Tiziana Sandri
Direzione lavori	Dott.ssa Giuseppina Mussari
Collaudo	Dott.ssa Claudia di Lillo
Capitolato speciale d'appalto- Norme tecniche amministrative	Torino, 15/01/19

NORME GENERALI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI DELLE OPERE

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il riordino, il restauro e la digitalizzazione del fondo Archivistico di carte sciolte denominato "Fondo Cassette Rosse", contenente circa 8.000 documenti, di cui 1.400 circa in pergamena, datati dal IX al XIX secolo.

FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a corpo. L'importo complessivo dei lavori, servizi ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 189.799,56 (euro centottantanovemilasettecentonovantanove,56) oltre IVA al 22%, pari a Euro 41.755,9 (euro quarantunomilasettecentocinquantacinque,90) per un totale lordo di Euro 231.555,46 (euro duecentotrentunomilacinquecentocinquantacinque,46).

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a corpo	€ 164.380,36
b) Per servizi a corpo	€ 25.419,20
Di cui oneri della sicurezza	€ 1.600,00

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo in gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 141.367,11 pari all'86% dei lavori.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in **Euro 1.600,00** (diconsi Euro milleseicento/00), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di **Euro 188.199,56** (diconsi Euro centottantottomilacentonovantanove/56), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Le caratteristiche generali dell'opera e le relative prestazioni, ricavabili dal capitolato speciale d'appalto, tenendo conto della predominanza delle attività di restauro, sono:

LAVORI:

- Categoria: OS 2-B *Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario*, classifica I;

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il fondo "Cassette Rosse" viene distinto in due sezioni, la prima, denominata "Cassette Rosse/Pergamene", consta di 1491 documenti che saranno avviati al restauro e digitalizzati, mentre dei circa 6500 documenti facenti parte della seconda sezione, denominata "Cassette Rosse/Carte", solo le 3965 carte che presentano più urgenti necessità di tutela saranno oggetto di interventi di restauro conservativo. I restanti circa 2535 documenti saranno comunque oggetto di ricondizionamento conservativo. Tutti i documenti di questa sezione dovranno essere riordinati e, successivamente al restauro o al condizionamento, saranno digitalizzati.

VARIAZIONI DELLE OPERE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106 o art. 149.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

1. La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.
2. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

3. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

4. La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto:

- A) il cronoprogramma;
- B) le polizze di garanzia;
- C) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la seguente categoria e classifica: categoria OS2B, dimostrabile attraverso attestazione SOA in corso di validità da presentare PENA ESCLUSIONE.

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato come indicato nell'invito, nelle forme qui esplicitate, a scelta dell'offerente.

GARANZIA DEFINITIVA

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10% dell'importo di

aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

3. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la Stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

4. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

5. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

a) la decadenza dell'affidamento;

b) l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) la disposizione che "la garanzia prestata sarà valida fino a disimpegno di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del premio".
10. Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
12. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
13. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione da chiodo a chiodo che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle opere, verificatisi nel corso sia del trasporto sia dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in euro **500.000,00** (diconsi euro cinquecentomila/00).

Sarà possibile accendere la copertura assicurativa a decorre dalla data di consegna delle opere anche prevedendo la consegna parziale (€ 300.000,00 per le pergamene ed € 200.000,00 per le carte) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i lavori oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
2. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PENA ESCLUSIONE.
3. Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto PENA ESCLUSIONE.
5. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione Appaltate o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendano subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. L'aggiudicatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10. L'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

11. L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

13. E consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

14. Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

15. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

CONSEGNA DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 5 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal

contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati in 183 giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate rispettando il cronoprogramma sottoscritto dalle parti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori con esclusione dei ritardi concordati con il RUP per cause certificate di forza maggiore o per inadempienza della stazione appaltante, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,5 per mille (diconsi Euro zero cinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

SICUREZZA DEI LAVORI

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

2. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizio senza installazione.